

# STRATEGIA PER L'ESECUZIONE E LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

○

## EXECUTION-TRANSMISSION POLICY

*Documento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/05/2008  
ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07*

*Revisionato con delibera del 28/10/2009*

*Revisionato con delibera del 11/05/2011*

*Revisionato con delibera del 28/03/2012*

---

## Indice

PREMESSA ALLE LINEE GUIDA.....	3
1 PRINCIPI GENERALI.....	3
1.1 Principi generali in tema di <i>best execution</i> .....	3
1.2 Ricezione e trasmissione di ordini.....	4
1.3 Principi guida per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini.....	5
1.4 Fattori di esecuzione rilevanti per la best execution.....	6
1.5 Sedi di esecuzione.....	8
2 STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI.....	8
2.1 Criteri di selezione del <i>broker</i> .....	8
2.2 Tipologie di strumenti finanziari trattati nel Servizio di Ricezione e Trasmissione ordini.....	9
3 STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI.....	10
3.1 Tipologie di strumenti finanziari trattati.....	10
3.1.1 <i>Obbligazioni di propria emissione</i> .....	10
3.1.2 <i>Pronti contro Termine</i> .....	11
4 MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA STRATEGIA.....	12
4.1 Monitoraggio della Strategia.....	12
4.2 Revisione della Strategia.....	13
5 INFORMATIVA ALLA CLIENTELA.....	14
ALLEGATI.....	15

## PREMESSA ALLE LINEE GUIDA

Nell'ambito del Regolamento Intermediari (Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, artt. 45-46-47-48), sono disciplinati i principi e gli obblighi relativi alla c.d. *best execution* a cui le banche devono attenersi nell'esecuzione ovvero trasmissione degli ordini della propria clientela. La *best execution* può essere definita come l'obbligo dell'intermediario di adoperarsi affinché gli ordini conferiti dai clienti siano eseguiti assicurando il raggiungimento del miglior risultato possibile per gli stessi in modo duraturo.

Le citate disposizioni prevedono, tra l'altro, l'obbligo per la Banca di definire e adottare, in funzione del proprio modello operativo, una strategia di esecuzione ovvero di trasmissione degli ordini (di seguito "Strategia") e di fornire alla propria clientela informazioni sulla Strategia.

La Strategia consente alla Banca di valutare e confrontare le diverse sedi di esecuzione, ovvero di individuare il/i negoziatore/i (di seguito "*broker*") di riferimento, per poter indirizzare gli ordini dei clienti laddove sia assicurato il rispetto del principio di *best execution*.

\*\*\*

## 1 PRINCIPI GENERALI

### 1.1 Principi generali in tema di *best execution*

Il presente documento, denominato "Strategia di *esecuzione e* trasmissione degli ordini", descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi per *l'esecuzione e* la trasmissione degli ordini della clientela adottate dalla Banca di Credito Cooperativo di Arborea (di seguito "la Banca") in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa MiFID<sup>1</sup>.

Il principio di *best execution* si concretizza in una complessa architettura di regole, criteri, misure organizzative e procedurali che tutti gli intermediari, che a diverso titolo intervengono nella catena della trasmissione/esecuzione degli ordini dei clienti, sono tenuti ad adottare e che tiene conto di una pluralità di fattori di esecuzione che non attengono esclusivamente al prezzo dell'operazione. In tal modo le disposizioni regolamentari in materia intendono agevolare la selezione dei "migliori" *broker* a cui trasmettere gli ordini dei clienti e delle "migliori" sedi di esecuzione ove eseguirli.

Entrando nel merito della disciplina, l'ambito generale di applicazione della *best execution* attiene tutti gli ordini impartiti dai clienti che abbiano ad oggetto un qualsiasi strumento finanziario, indipendentemente dal fatto che sia o meno quotato e a prescindere dalla sede in cui sia negoziato<sup>2</sup>. Tuttavia, tale obbligo deve essere adempiuto in modo da tenere conto delle diverse circostanze collegate all'esecuzione degli ordini aventi ad oggetto particolari tipi di strumenti finanziari<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2004/39/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Direttiva di Livello 1), Direttiva 2006/73/CE (Direttiva di Livello 2), recepite nel Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) e successive modificazioni, nel Regolamento Intermediari adottato da Consob con Delibera n. 16190/07, nel Regolamento Mercati adottato da Consob con Delibera n. 16191/07.

<sup>2</sup> Come di seguito verrà illustrato, la disciplina della *best execution* prevede la possibilità per l'intermediario di eseguire gli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione purché sia comunque assicurato il miglior risultato possibile per la clientela e si ottenga un consenso preliminare.

<sup>3</sup> Ad esempio, le operazioni aventi per oggetto uno strumento finanziario OTC personalizzato, che comportano una relazione contrattuale personalizzata, quindi adattata alle caratteristiche del cliente e dell'intermediario, possono non essere comparabili, ai fini dell'esecuzione alle condizioni migliori, con le

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare una ampia protezione degli investitori classificati nella categoria dei “clienti al dettaglio” (c.d. clienti *retail*) e “clienti professionali”, con la sola esclusione delle “controparti qualificate” in virtù della loro elevata esperienza e conoscenza dei mercati finanziari<sup>4</sup>.

Sempre in un’ottica di ampiezza del principio e di maggiore tutela degli investitori, la MiFID ha esteso l’applicabilità della *best execution* ai servizi di “ricezione e trasmissione degli ordini”, nonché alla “gestione di portafogli”.

Ai fini della presente Strategia si suddividono gli obblighi in capo alla Banca in funzione della tipologia di servizio di investimento prestato. A tal proposito, si rammenta che i principi generali e gli obblighi fondamentali della *best execution* a cui far riferimento sono declinati nell’ambito del Regolamento Intermediari (di seguito “RI”), artt. 45 e ss.

## 1.2 Ricezione e trasmissione di ordini

Con riferimento alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini<sup>5</sup> (di seguito “RTO”), ai sensi dell’art. 48 del RI, la Banca deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell’ordine (c.d. fattori di esecuzione). Il processo di valutazione e selezione della Banca ha ad oggetto  $\#$ /i *broker* a cui trasmettere l’ordine e non direttamente le sedi di esecuzione.

I suddetti fattori di esecuzione devono essere attentamente valutati, definendone l’importanza relativa, avuto riguardo alle caratteristiche del cliente, dell’ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

Nella prestazione del servizio di RTO ai clienti al dettaglio, la Banca osserva il principio del corrispettivo totale per l’ordine di rilevanza dei fattori di esecuzione. Più in particolare, la scelta del/i *broker* è condotta assegnando assoluta rilevanza a due fattori di esecuzione:

- il prezzo dello strumento finanziario;
- i costi relativi all’esecuzione che includono tutte le spese direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine<sup>6</sup>.

Il rispetto dei suddetti adempimenti, pur non comportando in capo ai raccoglitori degli ordini e al *broker* una duplicazione degli sforzi per la ricerca del conseguimento della *best execution*<sup>7</sup>, richiede tuttavia un grado di diligenza simile a quello richiesto al soggetto che

---

operazioni aventi per oggetto azioni negoziate su mercati regolamentati o MTF (Cfr. Considerando 70 della Direttiva 2006/73/CE).

<sup>4</sup> Tuttavia, le stesse possono richiedere per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, l’applicazione delle regole di *best execution*, raggiungendo un maggior livello di protezione e di tutela.

<sup>5</sup> Ai fini del presente documento, si sottolinea come le stesse regole previste dalla normativa per la ricezione e trasmissione degli ordini si applicano anche al servizio di “gestione di portafogli”.

<sup>6</sup> Comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine (Cfr. Art. 45, comma 5, lett. a) del RI).

<sup>7</sup> Cfr. Considerando 75 della Direttiva 2006/73/CE, e Regolamento Intermediari - Esiti delle consultazioni del 30 ottobre 2007, commento sub. Art. 48, comma 1: ” ..in altri termini non è richiesto all’intermediario che presta il servizio di ricezione e trasmissione di ordini o di gestione individuale di sostituirsi all’intermediario che, in concreto, esegue l’ordine e si assume, nei confronti del primo, la responsabilità dell’esecuzione. D’altro canto, l’esistenza di uno specifico obbligo a carico degli intermediari di ricezione e trasmissione e di gestione richiede che questi adottino comportamenti che ne consentano l’effettivo

esegue direttamente gli ordini per i propri clienti<sup>8</sup>, seppure concentrato su oggetti parzialmente dissimili.

La Banca deve adottare una Strategia di trasmissione degli ordini in cui sono illustrate le misure individuate al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente in cui sono identificati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, i soggetti (*broker*) ai quali trasmettere gli ordini in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

Il cliente può impartire istruzioni specifiche alla Banca. In tal caso quest'ultima è tenuta ad attenersi alle specifiche istruzioni ricevute, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute anche in deroga alla propria Strategia (ad esempio l'istruzione specifica del cliente può riguardare la trasmissione degli ordini ad una particolare sede di esecuzione, diversa rispetto a quella selezionata dalla Banca).

### 1.3 Principi guida per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini

Le disposizioni impartite dalla clientela vengono eseguite dalla Banca in modo rapido, onesto, equo e professionale al fine di garantire un'elevata qualità di esecuzione degli ordini stessi nonché l'integrità e l'efficienza dei mercati. La Banca raccoglie e trasmette le disposizioni della clientela nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono.

La Banca attua dispositivi idonei a garantire la continuità e la regolarità nella prestazione del servizio, utilizzando sistemi, risorse e procedure, appropriati e proporzionati.

La Banca, ogni volta che opera sul mercato secondario, non esegue alcun tipo di aggregazione negli ordini dei diversi clienti né di questi ultimi con operazioni per conto proprio, pertanto ogni ordine viene immediatamente inoltrato al broker separatamente da qualsiasi altro ordine, di conseguenza non si ritiene necessaria la predisposizione di una strategia di assegnazione.

Tutti gli ordini sono registrati con le informazioni relative all'esito degli stessi (eseguito e non eseguito, rifiutato o revocato).

La Strategia di *-esecuzione e* trasmissione illustra le modalità con cui, di volta in volta, gli ordini relativi a ciascuno strumento finanziario vengono *eseguiti sulle diverse sedi di esecuzione individuate ovvero* trasmessi al/i *broker* di riferimento, per il raggiungimento del miglior risultato possibile per la propria clientela, nel rispetto delle condizioni di mercato vigenti (*market momentum*) e dell'importanza assegnata ai fattori di esecuzione quali: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni, natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della loro esecuzione.

Nel caso di istruzioni specifiche fornite dal cliente la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, ovvero ad eseguire l'ordine

---

*adempimento, nella fase di formazione delle proprie scelte in ordine ai negoziatori dei quali si avvalgono e, successivamente, nella verifica della persistente attualità di tali scelte. L'adozione di una strategia finalizzata alla trasmissione dell'ordine non impedisce peraltro che l'intermediario interessato possa ritenere opportuna la formulazione di indicazioni al negoziatore sull'esecuzione dello stesso; in tale ipotesi, le indicazioni devono comunque essere coerenti con l'obbligo di perseguire il miglior risultato possibile per i clienti".*

<sup>8</sup> Al riguardo, cfr. . Regolamento Intermediari - Esiti delle consultazioni del 30 ottobre 2007, commento sub. Art. 48, comma 2: "se è certa, nelle disposizioni comunitarie, la differente posizione e ruolo degli intermediari che eseguono direttamente ordini dei clienti (art. 21 MiFID) rispetto a quelli che trasmettono ordini (art. 45, direttiva di L2), è pure evidente che la realizzazione dei rispettivi obblighi di best execution non può che essere presidiata dal medesimo grado di diligenza".

secondo le specifiche istruzioni ricevute, anche in deroga alla propria Strategia di *esecuzione e trasmissione*. Tuttavia, le istruzioni del cliente non sollevano la Banca dai propri obblighi di *best execution* per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell'ordine del cliente di cui tali istruzioni non trattano:

- se il cliente indica nell'ordine una specifica sede di esecuzione (*execution venue*) su cui acquistare gli strumenti finanziari, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni. A tal fine, il cliente viene informato sul fatto che la Banca, nell'eseguire l'ordine seguendo le specifiche istruzioni ricevute, potrebbe non essere in grado di adottare tutte le misure previste nella propria Strategia di *esecuzione e trasmissione*;
- se il cliente impartisce ordini con limite di prezzo senza tuttavia indicare la sede di esecuzione, la Banca esegue l'ordine secondo le istruzioni ricevute e, per la parte non specificata, applica la propria Strategia di *esecuzione e trasmissione*;
- se l'ordine contiene istruzioni relative alla fase di negoziazione come ad esempio la fase d'asta, peraltro caratteristica solo di alcune sedi di esecuzione, viene esclusa la possibilità di attivare il processo di best execution "dinamica"<sup>9</sup>;
- nell'ipotesi, inoltre, in cui il cliente formuli istruzioni specifiche tecnicamente impraticabili, tali da non consentire alla Banca di rispettare la propria Strategia di *esecuzione e trasmissione*, si ritiene fatta salva la possibilità per la stessa di rifiutare l'esecuzione dell'ordine dietro opportuna comunicazione al cliente.

La Banca si riserva la facoltà, nel caso di motivate ragioni tecniche oppure ragioni di mercato, di derogare alla propria Strategia di trasmissione, anche in assenza di istruzioni specifiche del cliente. In particolare, la Banca si riserva la facoltà di trasmettere l'ordine del cliente su un determinato strumento finanziario ad un *broker* non indicato nella Strategia di trasmissione per quella categoria di strumenti, qualora ciò consenta la realizzazione del miglior risultato possibile nell'interesse del cliente.

Tale fattispecie potrebbe verificarsi in considerazione del *mismatch* esistente tra la tempistica con la quale evolvono le condizioni di mercato ed i tempi amministrativi necessari per realizzare l'aggiornamento della Strategia di *esecuzione e trasmissione* oppure in caso di momentanea interruzione (*failure*) dei dispositivi di esecuzione che rendano impossibile eseguire l'ordine sulle sedi indicate nella Strategia stessa.

#### 1.4 Fattori di esecuzione rilevanti per la best execution

I fattori di esecuzione considerati rilevanti al fine di selezionare *le potenziali sedi di esecuzione degli ordini/broker* per il raggiungimento del migliore risultato possibile per il cliente sono:

- **Corrispettivo totale** (*total consideration*): è dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente legati all'esecuzione dell'ordine quali ad esempio:
- *costi di accesso e/o connessi alle sedi di esecuzione*;

---

<sup>9</sup> La Best Execution Dinamica è la modalità di esecuzione degli ordini di compravendita titoli, che confronta, nel caso in cui uno strumento finanziario sia negoziato su più piazze di esecuzione, le condizioni esistenti sulle varie sedi, al fine di individuare le migliori condizioni di esecuzione degli ordini.

- *costi di Clearing e Settlement;*
- *costi eventualmente pagati a soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione;*
- *oneri fiscali;*
- *commissioni applicate dalla Banca.*

Per la clientela al dettaglio, la selezione delle *sedes di esecuzione/broker* per l'ottenimento in modo duraturo del miglior risultato possibile deve essere condotta in ragione del corrispettivo totale.

La Banca può, tuttavia, assegnare una precedenza nella priorità a fattori di esecuzione diversi dal prezzo e dai costi (ad es. rapidità e probabilità di esecuzione) purché risultino strumentali ai fini del raggiungimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.

- **Rapidità di esecuzione:** assume particolare rilevanza in considerazione dell'opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti sul mercato nel momento in cui lo stesso decide di realizzare un'operazione.

È un fattore strettamente legato alle modalità della negoziazione dell'ordine (su un Mercato Regolamentato, MTF o OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (*order driven* o *quote driven*, regolamentato o non regolamentato, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) ed ai dispositivi utilizzati per connettersi al mercato.

Inoltre, sulla rapidità di esecuzione possono avere influenza altre variabili quali la liquidità associata allo strumento oggetto dell'operazione (es. per un derivato OTC personalizzato la rapidità dell'operazione può essere vantaggiosa anche se misurata in ore, lì dove con riferimento ad un'azione quotata deve misurarsi in secondi);

- **Probabilità di esecuzione:** fattore strettamente legato alla struttura e alla profondità del mercato presso cui lo strumento è negoziato. È sicuramente un fattore qualificante per le negoziazioni OTC, in quanto dipende dalla disponibilità della Banca ad avvalersi di altri intermediari che consentano che la negoziazione vada a buon fine;
- **Probabilità di regolamento:** fattore che dipende sia dalla capacità della Banca di gestire in modo efficace, *direttamente* o indirettamente, il *settlement* degli strumenti negoziati, scegliendo opportunamente le modalità di regolamento associate all'ordine, sia dalla capacità del sistema di *settlement* utilizzato dalla sede di esecuzione di portare a "buon fine" le operazioni da regolare;
- **Natura e dimensione dell'ordine**, riferibile:
  - allo strumento oggetto dell'ordine, ad esempio gli strumenti illiquidi per i quali non esistono mercati alternativi di negoziazione, o i derivati OTC strumenti caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione rispetto alle caratteristiche/esigenze della clientela. Questi ultimi richiedono un trattamento particolare ai fini della *best execution*;

- alla dimensione dell'ordine, questa potrebbe avere impatto su altri fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la probabilità di esecuzione, si pensi ad ordini per quantitativi estremamente rilevanti.

### 1.5 Sedi di esecuzione

L'art. 2 del RI definisce "Sede di esecuzione": i Mercati Regolamentati, i Multilateral Trading Facilities (MTF), gli Internalizzatori Sistemati, i Market Makers o altro negoziatore per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario. In particolare, si definisce:

- **Mercato Regolamentato:** un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente (ad es. i mercati gestiti da Borsa Italiana Spa);
- **Multilateral Trading Facilities (MTF):** un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti;
- **Internalizzatore Sistemato:** un intermediario che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di scambio;
- **Market Maker:** un intermediario che assume l'obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari.

## 2 STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Nella presente sezione è descritta la strategia della Banca relativamente alla prestazione del **servizio di ricezione e trasmissione ordini** (di seguito "RTO") in termini di criteri di selezione dei *broker* e tipologia di strumenti finanziari trattati.

La Banca nel prestare il servizio di RTO ha adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri descritti nel capitolo 1 per la definizione della loro importanza relativa.

### 2.1 Criteri di selezione del *broker*

Nella prestazione del servizio di RTO, la Banca ha selezionato il/i *broker*, in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi, tenendo principalmente in considerazione:

- *l'ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili;*
- *il corrispettivo del servizio fornito.*

Inoltre, la Banca ha tenuto in considerazione anche i seguenti fattori: *Tipologia e caratteristiche della best execution adottata (statica o dinamica);*

- *Profilo di rischio della controparte;*



- *Livello di efficienza e integrazione delle fasi di pre e post trading (liquidazione e regolamento);*
- *Supporti informativi e operativi flessibili in grado di rispondere in maniera tempestiva all'evolversi delle condizioni di mercato;*
- *Tipologia di interconnessione impiegata;*
- *Condizioni commerciali trasparenti e favorevoli.*

Pertanto, in base a tale processo di valutazione la Banca ha identificato **ICCREA Banca SPA** quale soggetto a cui trasmettere gli ordini.

L'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il *broker* fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è contenuto nella Strategia di esecuzione e trasmissione ICCREA Banca SPA, alla quale si fa rinvio. *La Banca mette a disposizione della propria clientela la Strategia del broker sul proprio sito internet [www.bancadiarborea.it](http://www.bancadiarborea.it).*

## **2.2 Tipologie di strumenti finanziari trattati nel Servizio di Ricezione e Trasmissione ordini**

La Banca offre il servizio di RTO nei confronti della propria clientela in relazione alle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- *Azioni ed ETF quotati sui mercati regolamentati italiani*
- *Azioni ed ETF quotati sui mercati regolamentati esteri (comunitari e non comunitari)*
- *Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani*
- *Obbligazioni quotate sui mercati regolamentati esteri (comunitari, non comunitari)*
- *Obbligazioni non quotate su mercati regolamentati*
- *Obbligazioni di propria emissione*
- *Derivati quotati sui mercati regolamentati*
- *Derivati non quotati su mercati regolamentati*

Gli ordini, raccolti mediante *gli sportelli (ordine cartaceo) attraverso il servizio telematico (home-banking)*, vengono trasmessi al/i *broker* selezionato/i e sono soggetti:

- a) alle **tariffe applicate** alla clientela dalla Banca (vedi “Prospetto delle condizioni economiche” allegato al contratto per la prestazione dei servizi di investimento);
- b) al **regime commissionale e di costi** del *broker* prescelto già ricompresi nelle tariffe di cui al punto a) (per il dettaglio si rinvia alla Strategia di esecuzione e trasmissione del/i *broker*).

La Banca svolge le operazioni di Pronti contro Termine nell'ambito della propria attività istituzionale di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

In tale contesto di riferimento la Banca riconosce al cliente un tasso di rendimento (differenza tra controvalore a pronti e controvalore a termine dei valori mobiliari oggetto dell'operazione sul capitale investito) definito in funzione della durata e della dimensione dell'operazione in argomento. La Banca effettua operazioni in PcT sui seguenti titoli Titoli di Stato.

La Banca, ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, avvalendosi di Iccrea Banca SpA veicola gli ordini riguardanti le proprie obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF assumendo la funzione di liquidità provider nel caso le condizioni del mercato lo richiedano (vedi policy di pricing).

La Banca, infine, come già indicato nel capitolo 1 in situazioni di *contingency* ovvero quando i canali primari di esecuzione degli ordini non funzionano, può utilizzare un *broker* non indicato nella propria Strategia di *esecuzione e trasmissione*, purché tale operatività non sia costante e continuativa. In quest'ultimo caso, la Banca provvede ad una revisione ed aggiornamento della propria Strategia.

### **3 STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI**

Nella presente sezione è descritta la Strategia della Banca relativamente alla prestazione del **servizio di negoziazione per conto proprio** (di seguito “negoziazione”) in termini di criteri di selezione delle sedi di esecuzione e tipologia di strumenti trattati.

#### **3.1 Tipologie di strumenti finanziari trattati**

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati sono specificati i fattori di esecuzione (secondo l'ordine di importanza attribuito dalla Banca) che determinano la scelta della sede di esecuzione.

##### **3.1.1 *Obbligazioni di propria emissione***

Gli ordini relativi a gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione sono negoziati, in genere, esclusivamente presso la Banca in contropartita diretta con il cliente.

L'ordine di rilevanza sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella tabella di seguito riportata:

**Tabella 1 - Fattori di esecuzione per la negoziazione delle obbligazioni di propria emissione**

<i>Fattori di Esecuzione</i>	<i>Sedi di Esecuzione</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Corrispettivo totale</li><li>- Probabilità di esecuzione</li><li>- Probabilità di regolamento</li><li>- Rapidità di esecuzione</li><li>- Natura dell'ordine</li><li>- Dimensione dell'ordine</li></ul>	BCC ARBOREA

### **Criteria e modalità di negoziazione**

Le caratteristiche dei titoli trattati portano ad individuare quale naturale e migliore sede di esecuzione la Banca stessa in quanto con l'attività di negoziazione per conto proprio può garantire in modo duraturo il rispetto della disciplina di *best execution* nei confronti dei propri clienti. La Banca rappresenta nei fatti l'unica sede di negoziazione disponibile.

La Banca, al fine di assicurare la liquidità delle proprie obbligazioni ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, definisce, adotta e mette in atto regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione.

A tal fine, le obbligazioni emesse dalla Banca sono valutate sulla base della metodologia definita nella "Policy di pricing" adottata dalla Banca stessa. La componente obbligazionaria è valutata attualizzando i flussi di cassa sulla base della curva dei tassi *free risk* in euro di durata pari alla vita residua dello strumento. I tassi di attualizzazione utilizzati per la definizione del fair value, saranno quindi rettificati utilizzando lo stesso spread implicito utilizzato all'emissione.

#### **3.1.2 Pronti contro Termine**

Per la negoziazione di ordini aventi ad oggetto operazioni di "Pronti contro Termine", la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo che prende a riferimento l'opportuna curva dei tassi di mercato, coerentemente con gli strumenti finanziari sottostanti alle operazioni.

I fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella seguente tabella:

**Tabella 2 - Fattori di esecuzione per la negoziazione dei pronti contro termine**

<i>Fattori di Esecuzione</i>	<i>Sedi di Esecuzione</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Natura dell'ordine</li><li>- Probabilità di esecuzione</li><li>- Velocità di esecuzione</li><li>- Probabilità di regolamento</li><li>- Corrispettivo totale</li><li>- Dimensione dell'ordine</li></ul>	BCC ARBOREA

La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale (*total consideration*). Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

I PcT si sostanziano in un'operazione garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione di questo sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite. La Banca effettua operazioni in PcT sui seguenti titoli :Titoli di Stato.

#### **4 MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA STRATEGIA**

La Banca prevede una attenta attività di monitoraggio della efficacia della Strategia *di esecuzione e* trasmissione, al fine di identificare e correggere eventuali carenze, nonché prevede una attività di revisione almeno annuale, o non appena si verificano circostanze rilevanti, per verificare che le misure adottate siano in grado di garantire in modo duraturo il migliore risultato possibile per il cliente.

##### **4.1 Monitoraggio della Strategia**

La Banca monitora l'efficacia e la stabilità nel tempo delle misure organizzative adottate nella Strategia *di esecuzione e* trasmissione ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nell'esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il cliente.

Per gli strumenti finanziari per i quali la Banca ha scelto un unico *broker* sarà sufficiente dimostrare che l'ordine sia stato effettivamente e tempestivamente *trasmesso* tramite quel *broker*, nel presupposto che all'origine sia stata fatta un'adeguata valutazione sulla capacità del *broker/ sede di esecuzione* di garantire in modo duraturo il conseguimento della *best execution*.

Con riferimento al servizio di RTO, la Banca verifica la qualità dell'esecuzione degli ordini da parte dei *broker*; tale verifica si sostanzia principalmente in un controllo, mediante verifiche a campione, della corrispondenza tra gli impegni assicurati dal/i *broker* per

l'esecuzione degli ordini per conto della Banca e l'effettivo livello di servizio prestato dagli stessi.

Il monitoraggio della Strategia *di esecuzione e* trasmissione viene effettuato, anche sulla base dei dati e delle informazioni messe a disposizione dal/i *broker* di riferimento, dagli addetti dell'*Area Finanza* che curano la trasmissione e l'esecuzione degli ordini della clientela verificando la corretta applicazione della Strategia stessa e la sua efficacia.

·

Il Servizio Finanza comunica alla funzione di Controllo di Conformità eventuali evidenze rivenienti dalle verifiche suddette.

## 4.2 Revisione della Strategia

Per quanto concerne l'attività di revisione, la Banca riesamina la Strategia *di esecuzione e* trasmissione, almeno annualmente, al fine di verificare l'idoneità delle misure già individuate a ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile. A tal fine la Banca verifica<sup>10</sup>:

- se vi siano o meno *sedes di esecuzione/broker* differenti o ulteriori rispetto a quelli già individuati;
- se assegnare un'importanza relativa differente ai fattori di esecuzione.

Pertanto, la Banca valuta se le *sedes di esecuzione/broker* di cui si avvale o di cui potenzialmente può avvalersi consentono di soddisfare i requisiti di *best execution*.

Con riferimento al servizio di RTO, la Banca oltre ad avvalersi delle attività di monitoraggio condotte, effettua una valutazione, in funzione del proprio modello operativo e di business:

- delle strategie di esecuzione dei principali *dealer* di mercato, ai fini di una comparazione, in termini di qualità del servizio offerto anche in ragione dei costi connessi;
- delle analisi condotte da *broker*, anche diversi da quelli selezionati nell'ambito della strategia oggetto di revisione, per il riesame della loro strategia di esecuzione ovvero delle eventuali analisi messe a disposizione degli stessi in merito alle attività di sviluppo compiute nell'anno per migliorare il servizio offerto.

I parametri per la revisione, come visto sopra, sono gli stessi che rilevano ai fini della selezione dei *broker*.

L'*Area Finanza* è incaricata di verificare e riesaminare annualmente le misure e la Strategia *di esecuzione e* trasmissione adottate, in funzione anche delle risultanze del monitoraggio eseguito.

L'*Area Finanza* è incaricata, se ne ricorrono le condizioni, di formulare proposte alla Direzione Generale per la modifica della Strategia *di esecuzione e* trasmissione qualora riscontri un insufficiente livello di efficienza del *broker / sede di esecuzione*.

Il responsabile della Funzione di Controllo di Conformità è tenuto a verificare che l'attività di riesame della Strategia *di esecuzione e* trasmissione sia condotta con modalità tali da contenere in capo all'intermediario il rischio di non conformità.

---

<sup>10</sup> Cfr. CESR/07-320, "Best Execution under MiFID - Question and Answer", Q23.

## 5 INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

In **relazione alla Strategia di trasmissione**, ai fini del rispetto dell'obbligo da parte della Banca di fornire informazioni appropriate ai propri clienti nel servizio di RTO:

- non è previsto espressamente l'ottenimento del consenso preliminare alla Strategia;
- non è specificata l'informativa da fornire in caso di clientela al dettaglio;
- il raccogliatore degli ordini non deve fornire informazioni relative all'eventuale possibilità che gli ordini siano eseguiti "fuori mercato" in quanto tale informativa sarà prevista nella Strategia di esecuzione del *broker*.

Alla luce di quanto sopra, la Banca fornisce informazioni appropriate ai propri clienti (anche clienti al dettaglio) circa la Strategia di *esecuzione e trasmissione* degli ordini mediante illustrazione della stessa e consegna di un documento denominato "*Documento di Sintesi sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*" in tempo utile prima della prestazione del servizio di investimento.

Precisamente, il *Documento di Sintesi sulla strategia di trasmissione degli ordini* viene sottoscritto dal cliente all'atto della consegna dell'informativa precontrattuale, ovvero all'atto della stipula o rinnovo del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento.

## ALLEGATI

1. Documento di Sintesi sulla Strategia di *esecuzione* e trasmissione degli ordini della BCC ARBOREA.

## **ALLEGATO 1. Documento di Sintesi sulla Strategia di *esecuzione e* trasmissione degli ordini della BCC ARBOREA**

### **1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI *BEST EXECUTION***

La presente informativa descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi per l'*esecuzione e* la trasmissione degli ordini della clientela adottate dalla BCC ARBOREA (di seguito "la Banca") in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa MiFID (Direttiva 2004/39/CE).

La MiFID disciplina, tra l'altro, i principi e gli obblighi relativi alla c.d. "*best execution*" a cui le banche devono attenersi nell'*esecuzione e* trasmissione degli ordini della propria clientela. La "*best execution*" può essere definita come l'obbligo dell'intermediario di adoperarsi affinché gli ordini conferiti dai clienti siano eseguiti assicurando il raggiungimento del miglior risultato possibile per gli stessi in modo duraturo.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare un'ampia protezione degli investitori classificati nella categoria dei "clienti al dettaglio" e "clienti professionali", con la sola esclusione delle "controparti qualificate" in virtù della loro elevata esperienza e conoscenza dei mercati finanziari.

Di seguito si illustrano le informazioni sulla strategia adottata dalla Banca in funzione della tipologia di servizio di investimento prestato. A tal proposito, si rammenta che i principi generali e gli obblighi fondamentali della "*best execution*" a cui far riferimento sono declinati nell'ambito del Regolamento Intermediari della Consob agli articoli 45 e seguenti.

La Banca, nel rispetto della propria strategia, può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

### **2. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI**

La Banca nel prestare il servizio di Ricezione e trasmissione degli ordini ha adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di *esecuzione e* dei criteri descritti dalla normativa per la definizione della loro importanza relativa.

- Nella prestazione del servizio di RTO, la Banca ha selezionato il *broker*, in ragione delle strategie di *esecuzione e* adottate da *quest'ultimo*, tenendo principalmente in considerazione:
  - *l'ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili;*
  - *il corrispettivo del servizio fornito.*

Inoltre, la Banca ha tenuto in considerazione anche i seguenti fattori

- *Tipologia e caratteristiche della best execution adottata (statica o dinamica);*
- *Profilo di rischio della controparte;*



- *Livello di efficienza e integrazione delle fasi di pre e post-trading (liquidazione e regolamento);*
- *Supporti informativi e operativi flessibili in grado di rispondere in maniera tempestiva all'evolversi delle condizioni di mercato;*
- *Tipologia di interconnessione impiegata;*
- *Condizioni commerciali trasparenti e favorevoli.*

L'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il *broker fa* affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è contenuto nella Strategia di esecuzione e trasmissione di ICCREA S.p.A.

*La Banca mette a disposizione della propria clientela la Strategia del broker sul proprio sito internet [www.bancadiarborea.it](http://www.bancadiarborea.it).*

### **3. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI**

La Banca nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio (di seguito “negoziazione”) ha adottato tutte le misure ragionevoli ed ha messo in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri previsti dalla normativa per la definizione della loro importanza relativa.

La Banca assicura alla propria clientela, qualora ne faccia richiesta, la dimostrazione di avere eseguito gli ordini in conformità alla Strategia di esecuzione.

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati sono specificati i fattori di esecuzione (secondo l'ordine di importanza attribuito dalla Banca) che determinano la scelta della sede di esecuzione.

- ***Obbligazioni di emissione della BCC ARBOREA***

Gli ordini relativi a gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione sono negoziati esclusivamente presso la Banca in contropartita diretta con il cliente.

L'ordine di rilevanza dei **fattori di esecuzione** sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono i seguenti: 1) corrispettivo totale; 2) probabilità di esecuzione; 3) probabilità di regolamento; 4) rapidità di esecuzione; 5) natura dell'ordine; 6) dimensione dell'ordine.

- ***Pronti contro termine***

Per la negoziazione di ordini aventi ad oggetto operazioni di “Pronti contro Termine”, la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo che prende a riferimento l'opportuna curva dei tassi di mercato, coerentemente con gli strumenti finanziari sottostanti alle operazioni.

I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono ripilogati di seguito: 1) natura dell'ordine; 2) probabilità di esecuzione; 3) velocità di esecuzione; 4) probabilità di regolamento; 5) corrispettivo totale; 6) dimensione dell'ordine

La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale (*total consideration*). Secondo tale deroga, infatti, è

fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

I PcT si sostanziano in un'operazione garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione di questo sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite. La Banca effettua operazioni in PcT sui seguenti titoli: Titoli di Stato.

#### **4. AVVERTENZE**

Si segnala che nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria Strategia di *esecuzione e* trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa, inoltre, che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria Strategia di *esecuzione e* trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.